mandato **CARBONE** Maria Elisabetta detta **"Elisa"**, riservandosi di consegnarglieli in serata.

- Alle ore 19.15 del 14.9.2004 *(conv. n. 1429 in uscita dall'utenza 328-5390177 (Roaming) in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino contatta **GARGIULO** Vito, al quale riferisce che lo raggiungerà di lì a poco, aggiungendo di avere tantissimi problemi sul lavoro connessi alla carenza di camion. **GARGIULO**, con tono sarcastico, gli risponde riferendo testualmente: ***"(...) problemi di lavoro o problemi di assegni (...) arrivano sti assegni, o no? (...) Io, fino a mò, non li ho visti arrivare, visto partire forse, ma visti arrivare..."***[1249]. **GUARINO** gli risponde di non preoccuparsi.

- Alle ore 20.28 del 14.9.2004 *(conv. n. 16324 in entrata all'utenza 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **GARGIULO** Vito ricontatta **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino, sollecitandogli la consegna dei titoli di credito in questione (cfr. precedenti conversazioni nn. 15998 e 16250). **GUARINO** rappresenta al chiamante di essere ancora in attesa del rientro della collaboratrice **CARBONE** Maria Elisabetta detta **"Elisa"**, recatasi a prelevare i titoli in Cancello ed Arnone (ndr. presso il noto imprenditore **TESSITORE** Giovanni). I due, quindi, si aggiornano a più tardi o all'indomani mattina.

- Alle ore 10.45 del 15.9.2004 *(conv. n. 16585 in uscita dall'utenza 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino contatta **TESSITORE** Giovanni informandolo che si sta recando presso **GARGIULO** Vito per regolarizzare la situazione debitoria nota ad entrambi. Pertanto, non avendo ancora a disposizione il denaro occorrente (€. 25.000,00) chiede al suo interlocutore di avallare - verso il **GARGIULO** - la tesi già sostenuta dal medesimo **GUARINO** di non essere in grado di poter soddisfare la richiesta del **GARGIULO**, in quanto non ancora in possesso dell'intero importo (che attende dallo stesso **TESSITORE**).

- Alle ore 14.59 del 15.9.2004 *(conv. nr. 16710 in entrata all'utenza 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **CASILLO** Rosario contatta **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino, riferendogli che gli è pervenuto l'assegno (di cui non specifica l'importo), per cui l'indomani glielo consegna. **GUARINO** risponde che, appena ricevuto il titolo, si recherà a Roma (senza specificare il motivo).

- Alle ore 07.02 del 16.9.2004 *(conv. nr. 1443 in uscita dall'utenza nr. 328-5390177 (Roaming) in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino contatta **GALASSO** Massimiliano. I due commentano l'interrogatorio reso dal chiamante innanzi al P.M. e, con fare ironico, il medesimo **GUARINO** - con riferimento alla nota fuga di notizie - così recita: ***"(...) allora, sai che mi ha detto? Voleva sapere del Cancelliere; quello non ha capito che io e te scherziamo, che il Cancelliere l'abbiamo detto così. Mannaggia, mannaggia; uagliò, per le cazzate si passano i guai (...) questa cazzo di telefonata di questo Cancelliere, non si po' più neanche scherzare, mhà!". (incomprensibile), quando mi ha detto a me che voleva sapere chi era il Cancelliere, ma che cazzo ne so; ma veramente non lo so, ti giuro su mia madre; ma quelle sono battute, quello che gli ho detto: "Quella è una espressione normale". I telefoni che tenevamo sotto controllo, tu me l'hai detto, io non ci credevo perché con tutta sincerità non credevo che"***. Poi lo stesso **GUARINO**, con riguardo alla sua situazione finanziaria, aggiunge: ***"(...) nella mia vita ho pagato solo usura, ecco perché mi trovo in questa situazione, mo' mi hanno cacato il cazzo tutti quanti; mo' se mi girano i***

[1249] Ulteriore conferma di ***"prestiti"*** effettuati dal **GARGIULO** in favore del **GUARINO**, quest'ultimo – com'è noto – in evidente stato di bisogno.

***coglioni non pago a nessuno, facessero che cazzo vogliono, èh! Figurati, èh! Mo', veramente mi sono scocciato, non solo che ho pagato fior di milioni nella vita mia... ma miliardi ho pagato di usura, solo di interessi; ho pagato interessi su interessi, figurati tu (...) devo fare soldi, Massimo, devo fare soldi, ti giuro su mia madre, mi servono quindicimila euro, poi mi servono... quattromila euro ad EUFEMIA, non si capisce, stamattina mi servono venticinque, trentamila euro. Dove devo andare a mettere mani, uagliò, ma io se non avessi pagato tutta questa usura, mannaggia ad Eva, dovevo essere un signore con la esse maiuscola, dovevo tenere un miliardo da parte; dovevo smettere di lavorare (...) ma posso andare a raccontare i cazzi degli altri, ma, comunque, quando me li sono andati a prendere i soldi me li sono andati a prendere. Va bene che mi sono preso quattrocento, cinquecento milioni (...) ho pagato cento miliardi, èh! (...) ma io dico una cosa, nel momento che io mi sono andato a prendere i soldi ad usura, io sapevo dove andavo a parare, io lo sapevo (...) non credevo che... l'usura fosse così brutta, che poi alla fine da quattrocentomilioni paghi cento miliardi, Massimo, io non mi posso comprare il pane, mia figlia non si può comprare il pane e gli altri mangiano a sette bocche, quello mi rompe proprio i coglioni, hai capito?"***. Ad un certo punto della conversazione **GALASSO** interviene dicendo: ***"(...) Woodcock è uno che sa leggere e scrivere, uagliò (...) Woodcock è uno che sa leggere e sa scrivere, non ti prendere pensieri, quindi pertanto..."*** e **GUARINO** risponde: ***"(...) ma io lo reputo intelligente, come... (...) secondo me quello là, sa tutto; sa tutto e fa finta di non sapere. Lui vuole un riscontro, ma lui non sa che il riscontro io non glielo posso dare, perché il problema non è oggi, non è oggi, è tra due anni, tre anni, quattro anni che le persone escono, se io le accuso a limite... (...) io che fine faccio?[1250] Èh! Arrivato a questo punto, se tieni le prove te li metti in galera tu, ma non io, èh! Primo. Poi per la mia indole sono stato io a sbagliare, non è stato nessuno, sono stato io ad andare sotto usura; che io, poi, a me l'usura me l'hanno fatta, non l'ho fatta, io, uagliò, non so che vuol dire, io so solo che vuol dire trovare soldi quando non ne tieni, che vai cercando l'elemosina a destra ed a manca"***.

**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 433 vol. "M").**

- Alle ore 09.35 del 16.9.2004 *(cons. nr. 16960 in entrata all'utenza nr. 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **BLASI** Massimo contatta **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino. I due accennano ad alcuni assegni di pertinenza del medesimo **GUARINO** che tale Antonella (fidanzata del BLASI) dovrà versare in banca in mattinata, verosimilmente su c/c cointestato con il medesimo chiamante, senza però fare richiedere il consueto benefondi (trattandosi verosimilmente di titoli privi di temporanea copertura). **BLASI** evidenza all'interlocutore di avere anch'egli necessità di onorare alcune scadenze di pagamenti, al che l'imprenditore precisa al chiamante che gli occorre ***"tamponare"*** almeno fino al mercoledì seguente. Infine il **GUARINO** conclude dicendo: ***"(...) poi, quando le cose si aggiusteranno, a fine mese. Allora, poi, mi puoi cercare quello che vuoi. Ma, adesso, in questo momento, sono io, che ho bisogno di una mano tua. Vedi, te ne dò dodici e me ne fai otto; è tutto un bordello, hai capito? Perché stamattina, devo portare che gli è tornato indietro, un assegno di quello... di quello falso[1251] e, glielo devo fare per forza, perché quello, se mi fà gli atti, vado anche penalmente sotto. Èh, c'è... tutto coso, hai capito? (...) comunque, io, appena mi... io, non sono a Rapolla, sono a Rionero, il tempo che me li portano[1252]"***.

---

1250 Ulteriore conferma della pericolosità dei ***"maggiorenti"*** dell'organizzazione mafiosa indagata.

1251 Ulteriore conferma che all'occorrenza gli interessati utilizzano, per le operazioni contabili, anche titoli di credito falsi.

1252 Ulteriore conferma della zona di provenienza sia dei titoli falsi, sia dei noti prestiti usurari (ndr. centri del Vulture-Melfese).

**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 434 vol. "M").**

- Alle ore 21.41 del 16.9.2004 *(conv. nr. 2873 in entrata all'utenza 335-1371256 in uso a GALASSO Massimiliano)*, **COLUZZI** Nicola contatta **GALASSO** Massimiliano, col quale discute nuovamente, dell'informazione di garanzia notificatagli dai Carabinieri, aggiungendo testualmente: ***"(...) senti, ti volevo dare una notizia... 136 persone siamo... detto da un altro avvocato che sta difendendo parecchi altri"***. **GALASSO** precisa al chiamante che, per quanto ne sappia lui, i fascicoli processuali sono due, al che **COLUZZI** ribatte precisandogli che le 136 persone rientrano nel primo. La conversazione si conclude con i due interlocutori che si accordano per vedersi l'indomani, in un luogo che non indicano.

- Alle ore 10.01 del 17.9.2004 *(conv. nr. 1689 in uscita dall'utenza 340-2797205, in uso a MARTORANO Renato)*, **MARTORANO** Renato contatta **BASENTINI** Giovanni per incontrarsi, ma questi, nel riferire al chiamante di trovarsi fuori sede, lascia intendere al **MARTORANO** che l'appuntamento è da aggiornare al suo rientro, previsto per l'indomani.

- Alle ore 17.05 del 17.9.2004 *(conv. nr. 2960 in uscita dall'utenza 335-1371256 in uso a GALASSO Massimiliano)*, **GALASSO** Massimiliano contatta un uomo (che appella "micio") invitandolo a consegnargli due assegni, di importo non specificato, poiché deve transitarli ad un amico (che non indica). Lo sconosciuto precisa al chiamante che dovrà attendere la fine del mese, allorquando gli consegnerà sia i titoli che del denaro contante.

- Alle ore 09.31 del 18.9.2004 *(conv. nr. 1707 in uscita dall'utenza 340-2797205, in uso a MARTORANO Renato)*, **MARTORANO** Renato chiama **BASENTINI** Giovanni per incontrarsi. I due si accordano per vedersi in questo viale del Gallitello.

- Alle ore 19.34 del 18.9.2004 *(conv. nr. 7674 in uscita dall'utenza 335-371313, in uso a COLUZZI Nicola)*, **COLUZZI** Nicola chiama **GALASSO** Massimiliano. I due si accordano per vedersi presso la concessionaria "Mercedes".

- Alle ore 19.52 del 18.9.2004 *(conv. nr. 7675 in entrata all'utenza 335-371313, in uso a COLUZZI Nicola)*, **GALASSO** Massimiliano contatta **COLUZZI** Nicola. I due si accordano per vedersi al distributore, nei pressi della Basentana, per un caffè.

- Alle ore 07.20 del 19.9.2004 *(conv. nr. 17947 in entrata all'utenza nr. 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **MOLINARI** Domenico contatta **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino. I due si accordano per incontrarsi di persona. **GUARINO** precisa altresì al chiamante: ***"(...) io, sono già in piedi. Ma, se vuoi, ti vengo a prendere, vieni con me (...) devo parlare con Oreste[1253], un attimo"*** e **MOLINARI** risponde: ***"(...) io, se non hai problemi, posso anche venire"***, al che il **GUARINO** conclude dicendo: ***"(...) no, mò ti vengo a prendere, ciao"***.
**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 435 vol. "M").**

- Alle ore 11.52 del 19.9.2004 *(conv. nr. 7679 in entrata all'utenza 335-371313, in uso a COLUZZI Nicola)*, **GALASSO** Massimiliano chiede a **COLUZZI** Nicola dove si trova. **COLUZZI** risponde di essere a casa e che, dopo pranzo, si recherà a Foggia.

- Alle ore 10.20 del 20.9.2004 *(conv. nr. 3110 in entrata all'utenza 335-1371256 in uso a GALASSO Massimiliano)*, **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino contatta **GALASSO**

[1253] Ndr. Agente CARMIGNANO Oreste.

Massimiliano, riferendogli che **CARBONE** Maria Elisabetta detta "Elisa" si sta recando presso di lui, in Avigliano. **GALASSO** risponde che le elargirà qualcosa (che non indica), a condizione che la donna le consegni: *"(...) la carta"* (che non specifica).

- Alle ore 14.10 del 20.9.2004 *(conv. nr. 18248 in uscita dall'utenza 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino contatta **TESSITORE** Giovanni, il quale (verosimilmente riferendosi alle vicende giudiziarie del **GUARINO**) gli comunica che, informatosi da terze persone (che non indica), non corre alcun pericolo imminente.

- Alle ore 7.57 del 21.9.2004 *(conv. n. 18449 in uscita dall'utenza 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino)*, **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino contatta **GALASSO** Massimiliano, al quale (commentando la possibilità di essere arrestati) ironicamente dice: ***"(...) tengo un pacco di pannolini doppio, allora si dice che per domani mattina si fa... preparati, i pannolini te li porto io... io mi presento con 24 ore di ritardo"***, al che il **GALASSO** risponde testualmente: ***"(...) tu incomincia a partire, allontanati, che io problemi non ne ho per andare a farmi quattro o cinque anni di galera"***. Il **GALASSO**, poi, chiede al chiamante se **CARBONE** Maria Elisabetta detta "Elisa", sia partita o meno, avendone risposta affermativa, al che il **GUARINO** aggiunge di preparare i due orologi (verosimilmente lasciati in pegno) e **GALASSO** risponde che, successivamente, farà il saldo totale.

- Alle ore 17.11 del 4.10.2004 *(conv. nr. 836 in uscita dall'utenza nr. 328-8790721 in uso a PACE Rosario Antonio)*, **PACE** Rosario Antonio contatta **MARTORANO** Renato e chiede come sta. Quest'ultimo risponde di essere rientrato dalle vacanze ed aggiunge testualmente: ***"(...) domenica scorsa è stata l'ultima settimana che ho fatto... il fine settimana (...) ... (si accavallano le voci)... mi sono incontrato anche con Tonino AIELLA e gli ho detto che io da questa settimana ci sono e possiamo organizzare qualche domenica, qualcosa..."*** e **PACE** aggiunge: ***"(...) va bene, va bene. Ho detto: "Fammi vedere che fa il ragazzo (...) se ha bisogno di qualche cosa[1254] (...) ci sentiamo allora, Renà, allora organizziamo e ci sentiamo"***.
**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 436 vol. "M").**

- Alle ore 16.49 del 5.10.2004 *(conv. n. 854 in uscita dall'utenza nr. 328-8790721 in uso a PACE Rosario Antonio)*, **PACE** Rosario Antonio contatta **MARTORANO** Renato e dice: ***"(...) senti, ti volevo chiedere una cosa, ma ci possiamo vedere per organizzare questa cena?"***. **MARTORANO** allora chiede: ***"(...) staserai"*** e **PACE** precisa: ***"(...) ci prendiamo anche un caffè. No, mò, mò, mò"***. I due si accordano di vedersi alle successive ore 17.30, al che **MARTORANO** chiede al chiamante: ***"(...) mi vuoi passare a prendere sotto casa da me e poi ce ne andiamo da qualche parte"***. **PACE** accetta e **MARTORANO** conclude dicendo: ***"(...) ah, fammi uno squillo che io scendo"***.
**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 437 vol. "M").**

- Alle ore 17.27 e alle ore 17.33 del 5.10.2004 *(conv. nn. 855 e 856 in entrata all'utenza nr. 328-8790721 in uso a PACE Rosario Antonio)*, **MARTORANO** Renato sollecita **PACE** Rosario Antonio a raggiungerlo, precisando che lo sta già attendendo nei pressi del negozio di ottica denominato "PERCOPO".
**Delle conversazioni vi sono le trascrizioni integrali (cfr. all. 438-439 vol. "M").**

---

[1254] L'assunto del PACE conferma appieno la sua disponibilità verso il *leader* dell'organizzazione mafiosa in parola, MARTORANO Renato.

In considerazione che:

a. dalla documentazione acquisita presso il Compartimento A.N.A.S. di Potenza **(cfr. all. n. 14 Inf. del 19.10.2004)**, con riferimento all'appalto di cui al contratto rep. 1415 del 12.11.2003, affidato alla società "ENAPRO s.r.l.", avente sede nel comune di Cancello ed Arnone (CE), via G. Mazzini n.79, amministrata da **CAMPANILE** Clotilde, nata a Cancello ed Arnone il 13.4.1956, ivi residente, via Dei Glicini n. 5, non risultava autorizzato alcun sub-appalto da parte dell'ente appaltante (mentre telefonicamente, così come appurato attraverso varie ed esplicite conversazioni intercorse tra gli imprenditori **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino e **TESSITORE** Giovanni (quest'ultimo, com'è noto, marito convivente della citata **CAMPANILE** Clotilde), entrambi gli interlocutori risultavano direttamente interessati a sollecitare, presso il Compartimento A.N.A.S. di Potenza, l'emissione di un mandato di pagamento in favore proprio della società "ENAPRO s.r.l.");

b. in data 2.7.2004, risultava effettivamente emesso – dal Compartimento A.N.A.S. di Potenza - il mandato di pagamento n. 444 in favore della citata società "ENAPRO s.r.l.", per l'importo di euro 355.128,00, mediante accreditamento sul c/c bancario n. 651712/36, acceso presso la Banca di Roma – Agenzia 15 – Filiale P.zza S. Caterina Chiaia, 79 – Napoli (ABI 03002 – CAB 03428) **(cfr. all. n. 14 Inf. del 19.10.2004)**,

venivano richieste:

- con decreto emesso in data 29.7.2004 dalla D.D.A. l'acquisizione, in copia conforme, della lista movimenti relativa al periodo 1°.7.2004 – 29.7.2004 del suddetto c/c bancario, da cui emergeva che:
  . in data 7.7.2004, risultavano emessi assegni circolari per complessivi euro 173.164,40;
  . in data 8.7.2004, risultava accreditata la somma di euro 355.128,00, con a fianco le seguente annotazione: **"Fattura 8 del 15.6.04"** (quest'ultima annotazione risultava riportata anche nella copia del mandato di pagamento n. 444 sopra richiamato);
- con decreto datato 4.8.2004 l'acquisizione, in copia conforme, degli assegni circolari (o in mancanza di documentazione da cui risultavano i nomi dei relativi beneficiari), emessi il 7.7.2004, per l'importo complessivo di euro 173.164,40, riguardanti il medesimo c/c bancario, da cui emergeva che:
  . lo stesso giorno 7.7.2004, con nota a firma di **CAMPANILE** Clotilde, amministratrice della società "ENAPRO s.r.l.", diretta all'Agenzia 15 della Banca di Roma di Napoli, veniva richiesta l'emissione – tra gli altri – di n. 15 (quindici) assegni circolari da euro 10.000,00 ciascuno, con addebito del relativo importo sul citato c/c n. 651712/36, così distinti:
  .. n. 5 (cinque) intestati a **CARBONE** Elisabetta;

.. n.10 (dieci) intestati ad "ALBA INERTI s.r.l.".

Per il prelevamento dei titoli in questione veniva incaricato Francesco **TESSITORE**, in atti già generalizzato.

L'importo suddetto, per complessivi euro 150.000,00, come si aveva modo di verificare, veniva stornato dal citato c/c in quindici titoli da euro 10.000,00 cadauno, al fine di aggirare i noti possibili controlli e, quindi, effettuare indisturbati la successiva consegna - in contanti – al **MARTORANO**, cosa che effettivamente avveniva il successivo 12.7.2004, per il tramite della segretaria **CARBONE** Marita Elisabetta detta "**Elisa**", e poi esplicitamente confermata il medesimo giorno da quest'ultima all'imprenditore **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino (*cfr. tel. n. 7357 delle ore 13.15 del 12.7.2004, tratta sull'utenza 5390177 intestata alla società "ALBA INERTI s.r.l." ed in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino*).

(vds. all. nn. 37-38 Inf. del 19.10.2004)

Con riguardo alla capacità di penetrazione, in altri delicati ambiti istituzionali, anche da parte di imprenditori risultati stabilmente "**controllati**" e "**gestiti**" dall'organizzazione mafiosa diretta dal *leader* **MARTORANO** Renato, com'è documentato in atti, già nel 2001 veniva disposta l'attivazione del servizio intercettativo sull'utenza monitorata 335-6354072 in uso a **GALASSO** Massimiliano: in tale contesto investigativo venivano registrati significativi colloqui telefonici intercorsi tra il medesimo **GALASSO** e l'imprenditore **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino. Successivamente, gli interessati (anche con riguardo a dati emersi in altri procedimenti – cfr. fasc. proc. n. 3597/99-21 di questa Procura ordinaria della Repubblica) continuavano a fare esplicito riferimento a notizie che direttamente li riguardavano - ancora coperte dal segreto investigativo - a loro dire acquisite tramite un non meglio indicato "*(...) cancelliere del tribunale*".

Infatti:

- Alle ore 10.17 del 6.12.2001 *(conv. nr. 9326 in uscita dall'utenza 335-6354072 in uso a GALASSO Massimiliano)*, **GALASSO** Massimiliano contatta **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino e dice testualmente: "*(...) stammi a sentire, fatti una risata... ma capiscimi bene (...) hai visto quel fatto che hai detto a Mimmo stamattina... del telefono? (...) è vero*". **GUARINO** risponde: "*(...) èh, lo so*" e **GALASSO** prosegue dicendo: "*(...) tu, io, l'amico di quello che abbiamo portato due giorni fa... che sono andato io a fare quell'intervento con il camion, con la grù (...) e qualche altro*".
  **Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 440 vol. "M").**

- Alle ore 10.19 del 6.12.2001 *(conv. n. 9327 in uscita dall'utenza 335-6354072 in uso a GALASSO Massimiliano)*, **GALASSO** Massimiliano contatta nuovamente **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino ed aggiunge: "*(...) sono arrivate delle informative dove... siamo indagati (...) ora questo amico mio, mi ha detto: "'uagliò, non parlare tanto per telefono che... (...) ci sono due... due o tre chiacchiere che sono state... poi ti spiego*" e **GUARINO** risponde: "*(...) poi mi fai sapere*". **GALASSO** prosegue dicendo: "*(...) comunque, 'uagliò, questa notizia, questa mattina, è un caffè a ciel sereno*" e **GUARINO** precisa: "*(...) no, ma io lo sapevo già*", al che il primo risponde: "*(...) e non mi hai detto niente!*". **GUARINO** conclude dicendo: "*(...) ma no, di te no*".
  **Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 441 vol. "M").**

- Alle ore 12.52 del 22.9.2003 *(conv. n. 41 in uscita dall'utenza 0971-81238 in uso a GALASSO Massimiliano, acquisita nell'ambito del fasc. proc. 3597/99-21 Procura Repubblica Tribunale Potenza)*, GALASSO Massimiliano contatta GUARINO Carmine Giuseppe Guerino e, a richiesta di quest'ultimo che dice: *"(...) èh, non mi chiami proprio; come è andata in Tribunale? (...) in Tribunale, come è andata?"*, il chiamante precisa: *"(...) non ti chiamo proprio, come devo fare (...) ma lascia perdere, Carmine, che qua (...) poi ti devo dire una cosa, non parlare per telefono, abbiamo i telefoni manco li cani noi, èh (...) il problema è sempre quello (...) ci sei anche tu"*. GUARINO risponde: *"(...) èh, tanti cazzi, che diciamo, noi, uh! (...) èh, a me non mi passa neanche per il cazzo, non faccio proprio niente (...) ma non ti preoccupare... "* e GALASSO aggiunge: *"(...) no, no, a parte gli scherzi, non giochiamo, poi ti dico (...) ma ...io molto probabilmente, forse, per stanotte parto, èh (...) che qua le cose non sono buone"*. GUARINO annuisce e dice: *"(...) e vienitene, dai"* e GALASSO risponde: *"(...) ah, penso proprio di... ma non vengo neanche là*[1255]*, poi te lo dico"*, al che il primo conclude aggiungendo: *"(...) va bene, e ti vengo a trovare io"*.
**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 442 vol. "M").**

- Alle ore 09.58 dell'11.10.2003 *(conv. n. 3273 in uscita dall'utenza nr. 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine Giuseppe Guerino, acquisita nell'ambito del fasc. proc. 3597/99-21 Procura Repubblica Tribunale Potenza)*, GUARINO Carmine Giuseppe Guerino contatta GALASSO Massimiliano e costui informa il chiamante dicendo testualmente: *"(...) èh, adesso fatti una risata (...) ... (incomprensibile)... stamattina sono andato a Tito, sono andato a... che dovevo fare un intervento a Tito, che non abbiamo fatto, quello e quell'altro, ho ... (incomprensibile per difetto di linea)... il Cancelliere del Tribunale che conosciamo tutti quanti, no? (...) capiscimi... ha detto che teniamo tutti i telefoni sotto controllo"*. GUARINO risponde: *"(...) che cazzo me ne fotte a me!"* e GALASSO aggiunge: *"(...) dico... mantieniti con Elisa*[1256] *e coso*[1257]*... "*, al che il primo aggiunge: *"(...) mica... io parlo solo di lavoro"*. GALASSO, con riferimento a tale argomento, prosegue dicendo: *"(...) èh, ma pure... dice che anche questo vanno facendo loro, soprattutto di quelli là, dice che i... ci sono parecchi telefoni sia di funzionari della Provincia, capiscimi... in Tribunale che sono sotto controllo"*.
**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 443 vol. "M").**

- Alle ore 09.27 del 19.9.2004 *(conv. n. 17953 in uscita dall'utenza nr. 328-5390177 in uso a GUARINO Carmine)*, GUARINO Carmine Giuseppe Guerino chiede a GALASSO Massimiliano di raggiungerlo presso l'attività commerciale di GARGIULO Vito, ma il chiamato declina l'invito. Il chiamante allora precisa all'interlocutore di trovarsi in compagnia, tra gli altri, di Domenico MOLINARI, del medesimo Vito GARGIULO e di altre persone che indica nominativamente. Poi la conversazione prosegue brevemente tra il MOLINARI ed il GALASSO, su argomenti di non interesse, mentre in sottofondo si ascolta il GARGIULO dire testualmente: *"(...) il Cancelliere di Tito"*.
**Della conversazione vi è trascrizione integrale (cfr. all. 444 vol. "M").**

I ruoli **"apicali"** in seno al ghota delinquenziale potentino, in particolare rivestiti da **MARTORANO** Renato e da **STEFANUTTI** Dorino Rocco, venivano altresì evidenziati dal teste **AYARI MOUNIR**, escusso in data 11.9.2003 nell'ambito del fascicolo processuale n.5092/2001-21 R.G.n.r. DDA.

---

[1255] Nascondiglio, noto ad entrambi gli imprenditori, ritenuto però non più *"sicuro"* dal GALASSO.
[1256] Ndr. CARBONE Maria Elisabetta detta "Elisa".
[1257] Verosimilmente MARTORANO Renato.

(Vds. all. n. 39 Inf. del 19.10.2004)

Circa i rapporti intercorrenti tra il gruppo capeggiato da **MARTORANO** Renato ed altre organizzazioni mafiose operanti in Basilicata, si evidenzia un significativo incontro avvenuto, il 25 maggio 2004, tra il medesimo **MARTORANO** ed il noto adepto di spicco del c.d. sodalizio **"I BASILISCHI"**, **COSSIDENTE** Antonio[1258].

(vds. all. n. 40 Inf. del 19.10.2004)

I dati riepilogati nel seguente specchio, riguardanti i redditi dichiarati nel tempo, riscontrano appieno l'incompatibilità della situazione patrimoniale del *leader* **MARTORANO** Renato con la sua reale disponibilità economico – finanziaria più volte telefonicamente evidenziata sia dall'imprenditore **GUARINO** Carmine Giuseppe Guerino, sia da **CARBONE** Maria Elisabetta detta **"Elisa"**[1259]:

| ANNO | MOD. | IMPONIBILE IRPEF | REDDITO D'IMPRESA |
|---|---|---|---|
| 1996 | --- | --- | --- |
| 1997 | --- | --- | --- |
| 1998 | 770/99 (redditi percepiti) | 1.879.190 (reddito percepito come lavoratore dipendente nella casa circondariale di Avellino) | --- |
| 1999 | --- | --- | --- |
| 2000 | --- | --- | --- |
| 2001 | --- | --- | --- |
| 2002 | --- | --- | --- |
| 2003 | --- | --- | --- |
| | | | |

§§§§§§§

Nel prosieguo dell'attività investigativa venivano sottoposti a formale interrogatorio diversi indagati, alcuni dei quali si avvalevano della facoltà di non rispondere, mentre altri, segnatamente GUARINO Giuseppe Carmine (v. pag. 344 ss. della richiesta

[1258] Nato a Potenza il 22.10.1965, ivi residente in c.da. Caira n. 19, di fatto domiciliato in via Acerenza n. 31.

[1259] Come è noto, nella conversazione nr. 10668 del 10.8.2004, l'imprenditore GUARINO Carmine Giuseppe Guerino contatta la collaboratrice CARBONE Maria Elisabetta detta "Elisa" e, con riferimento al MARTORANO, le precisa testualmente: ***"(...) ti vuoi fare una risata? (...) il commendatore, tutte le sere va a cena fuori; sono sempre dodici, tredici persone"***. La donna, di primo acchito non intuisce subito a chi sta alludendo il GUARINO, poi però comprende e precisa: ***"(...) èh, sì! Ma, mica solo la sera, pure per il giorno piglia già tutto pronto (...) già lo sapevo sto fatto io, che lui mi disse, dice: "No, c'è tutto..."***. GUARINO risponde: ***"(...) beato a lui (...) ed io pago, e tu paghi; che dobbiamo fare"*** e la donna conclude: ***"(...) noi paghiamo perché noi siamo coglioni"***.

integrativa del P.M. in data 4.11.2004), FELITTI Romeo (v. pag. 367 ss. ibidem), LAPELOSA Rocco (v. pag. 371 ss. ibidem), MAZZEO Francesco (v. pag. 374 ss. ibidem), PACE Rosario (v. pag. 378 ss. ibidem) e BLASI Gianfranco (v. pag. 434 ss. ibidem), rendevano dichiarazioni che, lungi dal chiarire e sminuire la loro responsabilità in ordine ai gravi fatti contestati, apparivano in contrasto, ovvero smentite, dagli elementi chiaramente desumibili dagli atti di indagine.

Al fine di riscontrare le precisazioni fornite in sede di interrogatorio dall'indagato MAZZEO Francesco, la Sezione Anticrimine Carabinieri di Potenza interessava le direzioni delle Case Circondariali di Melfi e Potenza, appurando che:

- PESCE Rocco nato a Rosarno l'1.1.1957 (fratello dell'indagato PESCE Savino (cfr. allegata situazione originaria di famiglia):

(1) fruiva i seguenti periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Melfi:

- 01.01.2000 – 16.02.2000;
- 22.02.2000 – 27.04.2000;
- 14.05.2000 – 03.07.2000;
- 22.07.2000 – 28.04.2001;
- 04.05.2001 – 21.12.2001.

L'interessato, in detti periodi, effettuava vari colloqui, tra cui quelli sottoindicati con il fratello Savino:

. 02.06.2000 – due ore;
. 28.06.2000 - due ore;
. 09.08.2000 – due ore;
. 26.08.2000 – due ore;
. 23.09.2000 – due ore;
. 21.08.2000 – due ore;
. 04.11.2000 – due ore;
. 06.12.2000 – due ore;
. 23.12.2000 – due ore;
. 03.02.2001 – due ore;
. 23.02.2001 – un'ora (unico visitatore);
. 07.03.2001 – due ore;
. 19.05.2001 – due ore;
. 01.06.2001 – due ore (unico visitatore);
. 23.06.2001 – due ore;
. 18.07.2001 – due ore;
. 01.08.2001 – due ore;
. 17.08.2001 – due ore;
. 21.09.2001 - due ore;
. 15.10.2001 – due ore;
. 03.11.2001 – due ore;
. 05.12.2001 – due ore.

(2) in tali periodi non riceveva visite da parte dell'indagato MAZZEO Francesco;

(3) il 21.11.2001 (data del noto "**summit**" tenutosi in Potenza), non riceveva visite da parte del fratello Savino (che peraltro partecipava al medesimo incontro, unitamente al **MAZZEO** ed agli altri individuati soggetti), né da parte di altre persone;

- l'indagato **PESCE** Savino, fruiva i seguenti periodi di detenzione presso la Casa Circondariale di Potenza, concomitanti con quelli sofferti da **MARTORANO** Renato:

. **17.10.1998 - 03.11.1998;**
. **28.11.1998 - 12.12.1998;**
. **08.01.1999 - 15.01.1999.**

Dalle informazioni assunte è emerso che i due indagati in detti periodi condividevano la medesima "sezione", ma non la stessa cella, per cui potevano incontrarsi - tra loro e/o con altri detenuti ivi ristretti - soltanto nei momenti di socialità in saletta (dalle ore 09.00 alle ore 11.00, dalle ore 13.30 alle ore 14.50 e dalle ore 16.15 alle ore 18.15, tutti i giorni) e durante il relativo passeggio all'aria aperta (dalle ore 09.00 alle ore 11.15 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00, tutti i giorni).
Giova ancora evidenziare, inoltre, che, com'è già documentato, il noto "**summit**" del 21.11.2001, tenutosi presso il ristorante "Rosen Garden" di Potenza, non scaturiva da un incontro occasionale, come riferito dall'indagato **MAZZEO**, bensì da accordi precedentemente concordati proprio da quest'ultimo con il *leader* **MARTORANO** Renato. Infatti, alle ore 16.01 del 19.11.2001 (cfr. tel. n. 393, già indicata nell'informativa del R.O.S. – Sezione Anticrimine Carabinieri Potenza dell'11.9.2003), **MAZZEO** Francesco contattava telefonicamente il **MARTORANO**, preannunciandogli una sua visita a Potenza, per il mercoledì seguente (21.11.2001), e contestualmente chiedeva al suo interlocutore di poter avere un incontro con quel "**rappresentante**" (risultato, poi, corrispondere ai noti imprenditori **ALEMAGNA** Massimo, **NUZZO** Cesario, Maurizio e Gennaro **ESPOSITO**, tutti interessati a lavori di pulizia presso Enti pubblici della Basilicata).
A tutto ciò va altresì aggiunto che prima della programmazione di tale "**summit**", venivano registrati altri significativi contatti telefonici riguardanti i germani Giuseppe e Francesco **MAZZEO**, i cui colloqui "**gergali**" avvenivano sempre con il medesimo **MARTORANO** (cfr. tel. n. 108 delle ore 16.15 del 19.10.2001; tel. n. 21 delle ore 16.12 del 22.10.2001; tel. n.127 delle ore 19.29 del 24.10.2001, pure già evidenziate nella citata informativa dell'11.9.2003).

(vds. all. nn. 41 – 42 – 43 Inf. del 19.10.2004)

Successivamente venivano acquisiti i dati delle società, tuttora attive, riconducibili ai seguenti imprenditori:

a. **TESSITORE Giovanni:**

(1) "**TE.CA. s.r.l.**", con sede in Cancello ed Arnone (CE), via dei Glicini n. 5, iscritta nel registro delle imprese di Caserta in data 19.2.1996, numero di

iscrizione 02188140616, numero R.E.A. 145398; amministratore unico e direttore tecnico: **TESSITORE** Francesco, nato a Capua (CE) il 01.08.1979, residente a Cancello ed Arnone (CE), via dei Glicini n. 1.

(2) **"ENAPRO s.r.l."**, con sede in Cancello ed Arnone (CE), via Mazzini n. 79, iscritta nel registro delle imprese di Caserta in data 19.2.1996, numero di iscrizione 00296030638, numero R.E.A. 149804; amministratore unico: **CAMPANILE** Clotilde, nata a Cancello ed Arnone (CE) il 13.4.1956, ivi residente, via dei Glicini n. 5.

b. GARGIULO Vito:

(1) **"EPISOLON E 11 s.r.l."**, con sede in Vaglio Basilicata (PZ), contrada Prati – S.S. Appia km. 482,700, iscritta nel registro delle imprese di Potenza in data 19.2.1996, numero di iscrizione 80000570764, numero R.E.A. 39515; amministratore unico e responsabile tecnico: **GARGIULO** Vito, nato a Pignola (PZ) il 5.9.1949.

(vds. all. nn. 44 – 45 e cfr. all. n. 27 Inf. del 19.10.2004)

Nelle more della presente indagine nei confronti di **BADOLATO** Michele e **STEFANUTTI** Dorino Rocco veniva emessa l'ordinanza n. 415/03-21 R.G. n.r. e n. 169/04 T.L.P. datata 28.9.2004, con la quale il Tribunale del Riesame di Potenza, in accoglimento dell'appello del P.M., disponeva la custodia cautelare in carcere in relazione ad alcuni reati, aggravati dall'art. 7 del D.L. n. 152/1991.

## VALUTAZIONE DELLE FONTI PROBATORIE

Prima di approfondire le questioni relative alla configurabilità dell'associazione di stampo mafioso e degli altri reati contro la pubblica amministrazione, su cui poggia l'impianto accusatorio di fondo della presente vicenda, occorre evidenziare, con riguardo alla valutazione del corposo materiale investigativo sottoposto all'esame di questo GIP, che le intercettazioni telefoniche ed ambientali, sulle quali l'indagine è prevalentemente, ma non esclusivamente, basata, risultano del tutto genuine. In numerosissimi passi dei colloqui intercettati i protagonisti della vicenda parlano di proprie condotte illecite (particolarmente significative appaiono le conversazioni che precedono o seguono immediatamente gli interrogatori del P.M., riportate nella richiesta integrativa depositata il 4.11.2004), usano un linguaggio criptico e spesso si mostrano a conoscenza delle indagini, comportandosi di conseguenza; ad esempio, evitano l'uso del telefono, riservandosi di approfondire gli argomenti, appena accennati nelle conversazioni telefoniche, negli incontri personali.

I fatti contestati agli indagati, pertanto, poggiano su di un coacervo di fonti indiziarie quanto mai ampio ed idoneo a suffagare il quadro accusatorio formulato, atteso il contenuto inequivocabile delle conversazioni intercettate. Va aggiunto che la p.g. ha espletato anche servizi di osservazione diretta e di identificazione dei protagonisti.

Ciò che emerge dall'ascolto delle intercettazioni è la spontaneità e veridicità dei colloqui. D'altronde, la captazione delle conversazioni è stata disposta ed effettuata

con tale efficienza, da consentire spesso la registrazione in diretta dei commenti (con risultati molto interessanti), anche subito dopo l'esame da parte dell'A.G.
Il contenuto degli interrogatori resi dagli indagati, come si dirà nella trattazione delle posizioni più delicate, non smentisce, ed anzi avvalora, le conclusioni sin qui esposte, laddove nessuno ha contestato la genuinità delle intercettazioni e la riconducibilità dei colloqui alle singole persone, come individuate nell'ordinanza.
Lo scenario esposto comporta una qualificata probabilità di colpevolezza in ordine a quasi tutti i reati contestati, quanto meno di quelli ascritti agli indagati attinti dalle misure cautelari disposte con la presente ordinanza (con separato provvedimento si darà atto delle motivazioni che hanno indotto questo Gip a rigettare la richiesta avanzata dal P.M. nei confronti degli altri indagati).
Alla luce di tali premesse va letto ed esaminato, perciò, il materiale investigativo acquisito.

## CONFIGURABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE MAFIOSA E DELLA CORRUZIONE

### A) Associazione a delinquere di stampo mafioso.

Per quanto riguarda l'ipotesi delittuosa principale, stigmatizzata nel capo A) della rubrica, nel richiamare le considerazioni già sviluppate nella premessa generale (v. supra a pagg. 26 ss.), questo Gip ritiene che nei fatti accertati debba essere ravvisata senza ombra di dubbio la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art.416 bis c.p.
Al riguardo, è noto che, ai fini della configurabilità dell'associazione di stampo mafioso, non è il riferimento territoriale, nè uno schema rigido e prefissato a determinare l'indole mafiosa o meno di un'associazione delinquenziale, ma è necessario che esistano due elementi specializzanti: a) la forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo; b) la condizione di assoggettamento e di omertà, quale conseguenza che ne deriva per il singolo, sia all'esterno che all'interno dell'associazione, vale a dire la sottomissione di fatto incondizionata e la reticenza, il rifiuto di collaborare con gli organi inquirenti statali, frutto della paura di ritorsioni e di rappresaglie da parte dell'organizzazione.
Pertanto, mentre l'associazione semplice è integrata dalla creazione di un'organizzazione stabile, diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, quella di stampo mafioso, oltre ad essere caratterizzata dall'eterogeneità degli scopi, tra i quali assume perticolare rilievo quello relativo all'acquisizione della gestione o del controllo delle attività economiche, richiede che nell'ambiente circostante venga conseguita una reale capacità di intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi di tale forza. Peraltro, va chiarito che la capacità dell'organizzazione di incutere timore per la diffusa opinione, reale o solo supposta, della forza del sodalizio e della predisposizione ad usarla, ottenendo in tal modo il sodisfacimento delle proprie pretese, può essere sfruttata anche senza esplicite minacce, ma semplicemente richiamandosi alla fama della consorteria.
E' importante precisare, altresì, che l'utilizzazione della forza di intimidazione non deve essere costante e generalizzata, nè deve caratterizzare ogni singola condotta

partecipativa. Sul punto, appare condivisibile l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "*la partecipazione al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso è costituita dal contributo che l'agente dà con il proprio operato e il proprio apporto – qualunque ne sia il contenuto e la natura e indipendentemente dal ruolo e dai compiti che egli svolge o si è impegnato a svolgere – alla realizzazione degli scopi propri dell'associazione, così come descritti in modo alternativo dalla disposizione incriminatrice. Ne consegue che il requisito del ricorso alla forza di intimidazione...non costituisce una modalità della condotta tipica di partecipazione, ma un elemento strumentale rispetto all'attuazione dei fini alternativamente indicati dalla norma incriminatrice, non essendo necessario che ciascuno degli associati usi in modo esplicito e in concreto mezzi violenti o di intimidazione perchè si realizzi la condotta di partecipazione* (cfr. ex plurimis, Cass. 13 aprile 1994, Matrone).

Quanto alla prova dell'esistenza della forza intimidatrice, vi è da dire che essa può essere desunta dalla realizzazione di fatti di grave antisocialità e comunque è certamente evincibile dall'accertamento di reati fine, seppure la loro realizzazione non è indispensabile per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, mentre la prova della partecipazione al sodalizio si può trarre, tra l'altro, dalla ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni, in quanto dimostrativa della cd. *affectio societatis*.

Fatta questa doverosa premessa, a questo punto appare opportuno richiamare brevemente gli indirizzi che la giurisprudenza e la dottrina dominanti hanno elaborato in ordine agli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere, che valgono anche per quella di stampo mafioso, anche al fine precipuo di individuare i criteri distintivi fra il concorso nei singoli reati e la partecipazione all'associazione, criteri che questo Gip ritiene di condividere e riaffermare anche con riferimento alla fattispecie in esame.

E' noto che la caratteristica di fondo che distingue il reato associativo dal semplice accordo per commettere un reato (cioè dal concorso eventuale nel reato ex art. 110 c.p.) è la stabilità dell'organizzazione criminosa: il semplice *pactum sceleris* è destinato ad esaurirsi con la realizzazione dei reati programmati, laddove il *pactum societatis* va oltre la realizzazione dei reati programmati, manifestando una continua capacità di creare potenziali occasioni di realizzazione di crimini (cfr. Cass. sez. I, 5 maggio 1995; Cass. sez. VI, 12 dicembre 1995; Cass. sez. VI, 22 gennaio 1997 e 2 aprile 1997; Cass. sez. V, 20 gennaio 1999), per cui il legislatore incrimina il semplice fatto dell'associazione, indipendentemente dalla realizzazione dei reati scopo. Peraltro, è possibile che l'associazione sia costituita successivamente al compimento di un'attività delittuosa iniziata con fatti isolati e di semplice concorso, proprio al fine di continuare e di rendere durevole tale attività, dimostratasi agevole e proficua (cfr. Cass. sez. VI, 26 ottobre 1992).

Per l'integrazione del delitto, poi, non è necessaria una specifica e complessa organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, con apprestamento degli stessi anche occasionale nel corso della permanenza del vincolo associativo, purché ciò sia sufficiente in concreto per la realizzazione di quel programma delinquenziale, per cui il vincolo associativo si è instaurato e perdura, in relazione alle esigenze richieste dall'esecuzione dei delitti programmati (cfr. Cass. 26 ottobre

1977, De Rosa, Cass. pen. Mass. Ann. 1979, 306 e, più recentemente, Cass. sez. VI, 98/210520).

Né appare ostativa alla configurabilità del reato associativo la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono (cfr. Cass. sez. V, 97/209646).

Inoltre, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 416 c.p., non è nemmeno necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia *a priori* circoscritto alla consumazione di uno o più reati predeterminati, sicché l'elemento temporale non deve essere considerato come notevole protrarsi del rapporto nel tempo, essendo anche sufficiente uno svolgersi dell'attività associativa per un breve periodo (cfr. Cass. sez. I, 90/182998).

Ciò posto, ad avviso di questo GIP gli atti posti a base della richiesta del P.M. consentono di delineare la sussistenza dei caratteri tipici dell'organizzazione di stampo mafioso. In tal senso, depongono in primo luogo le modalità di attuazione del programma criminoso, sicuramente indicative della connotazione mafiosa dell'associazione in esame, laddove è emerso che i componenti del sodalizio, per raggiungere i propri scopi, si sono avvalsi della caratura criminale di alcuni degli esponenti locali storici del sodalizio in esame (innanzitutto il Martorano, ma anche Quaratino Giovanni, Stefanutti Dorino e Albano Pio), legati a loro volta a personaggi appartenenti alla "ndrangheta" calabrese, facendo ricorso al potere di intimidazione derivante dal vincolo associativo, soprattutto allorquando si trattava di risolvere contrasti locali e/o tra soggetti appartenenti ad ambiti territoriali extraregionali (a titolo esemplificativo, si rammenta l'importanza del "summit" svoltosi presso il ristorante "Rosen Garden" di Potenza, cui hanno fatto seguito una serie di conversazioni telefoniche, nelle quali vennero palesati i riferimenti al contesto mafioso che caratterizzava la riunione, nonchè l'episodio relativo alla richiesta di "protezione" rivolta da GALASSO Massimiliano e GUARINO Carmine al QUARATINO per tutelarsi dalle intimidazioni provenienti da altro imprenditore edile, SANTOMAURO Giancarlo).

A supportare ulteriormente l'ipotesi accusatoria vi è anche la circostanza che in alcuni casi alcuni dei componenti hanno utilizzato anche metodi violenti, creando una diffusa condizione di assoggettamento e di omertà (cfr. ex plurimis, Cass. 19 dicembre 1997, magnelli, Cass. Pen. 1999, 2510).

In proposito, risulta significativo il tenore di alcune delle conversazioni intercettate, nelle quali tali modalità risultano esplicitate in modo palese o indiretto (es. in data 22.7.2001 (conv. n. 141) MARIANI Vito, nel chiedere l'intervento del MARTORANO, al fine di dare una lezione ad una persona, così si esprime *"...la dobbiamo aiutare a risolvere un problema, anche facendo venire gente da fuori."*; in data 4.5.2001 (conv. n. 1086) GARRAMONE Antonino, nel riferirsi al MARTORANO durante un colloquio con ESPOSITO Gennaro, , così si esprime *"...quello lavora sempre con noi."*; in data 12.3.2002 (conv. n. 4984) ZACCAGNINO Vito chiede al MARTORANO "protezione" per i mezzi nuovi del cantiere, custoditi all'aperto; nelle s.i.t. rese da PASCARETTA Carmine, costui, nel parlare dell'attività di recupero di un credito scaturente da un assegno consegnato a POSTIGLIONE

Luigi, risultato non coperto, affidata ad ALBANO Pio, riferisce che il Postiglione a proposito dell'Albano così si esprime: "*tu forse non sai con chi hai a che fare*").
Comunque sia, tutti gli episodi ai quali si riferiscono le imputazioni di estorsione, costituenti i reati-fine compresi nel programma criminoso, comprovano come il ricorso all'intimidazione fosse una modalità di agire frequentissima, laddove non fossero state esaudite le pretese, generalmente relative al recupero di crediti nascenti da prestiti usurai, dei componenti il sodalizio mafioso.
Pertanto, ritiene questo giudice che il coacervo indiziario, ricostruito attraverso gli elementi probatori orali, i servizi di controllo e le intercettazioni telefoniche, permette di ritenere sussistente il reato associativo, nei termini specificati ai capi d'imputazione sub a), secondo i ruoli rispettivamente attribuiti agli indagati menzionati in epigrafe.
Risulta acclarata la presenza di legami consolidati tra quasi tutti gli indagati, desumibili dalle frequentazioni e dal numero consistente di contatti telefonici intercorsi. Sintomatici dell'esistenza del vincolo associativo sono, poi, i continui appuntamenti, anche telefonici, fissati tra i medesimi, l'utilizzazione di locali pubblici e di autoveicoli, la predeterminata fissazione dei ruoli e l'interdipendenza dei compiti osservati, nonché l'osservanza di un protocollo operativo abituale e la preminenza del fine di lucro, che dava continuità alle condotte criminose e stabilità al sodalizio.
Poichè tali contatti e frequentazioni non sono casuali, ma voluti e perduranti nel tempo, assumono il valore di vera e propria condivisione degli scopi del sodalizio, oltre che del pericolo ad esso connaturato, ed il significato di una comunanza di interessi ed obiettivi, dunque, di comune appartenenza, laddove si consideri che tali legami riguardavano più persone, che in diverse occasioni si riunivano in gruppo, per trattare affari comuni.
Nè può avere rilievo decisivo, tale da escludere la partecipazione all'associazione da parte di taluni indagati, la circostanza che a costoro non sia stato contestato un reato fine, ovvero che molti di essi siano incensurati, poichè per la configurazione del reato associativo ciò che è indispensabile è l'adesione al programma criminoso, che preveda, quale elemento soltanto eventuale, anche la consumazione di condotte delittuose (cfr. Cass. Sez. I, 3 aprile 1997, n. 5036, Pesce e 27 maggio 1999, n. 9138).

## Valutazione delle condotte di partecipazione

Alla stregua dei principi innanzi enunciati ad avviso di questo giudice risulta dimostrata la partecipazione piena, consapevole e volontaria al reato associativo, oltre che dei componenti "storici" del sodalizio **MARTORANO Renato, ALBANO Pio, STEFANUTTI Dorino, BADOLATO Michele e QUARATINO Giovanni**, comprovata dai solidi legami e dalla realizzazione dei reati scopo contestati, anche dei soggetti appartenenti alla criminalità calabrese **ALVARO Salvatore, MAZZEO Franceso, PESCE Savino e VIOLI Rocco.** In particolare, con riguardo alla posizione di questi ultimi, va evidenziato che, per quanto non siano stati acquisiti elementi atti a dimostrare una frequentazione degli

altri componenti del sodalizio, è da ritenere che la partecipazione al noto summit svoltosi il 21.11.2001, considerata l'importanza strategica di tale incontro, più volte sopra evidenziata, ed il legame personale esistente con il capo indiscusso dell'organizzazione, costituisca elemento sufficiente, unitamente ai precedenti penali ed alle circostanze riportate nelle informative dei C.C. sopra richiamate, per comprovare l'adesione al programma criminoso, in posizione peraltro di rilievo, attesa la delicatezza della decisione da adottare e le notevoli implicazioni economiche che ne derivavano nella strategia di controllo degli appalti pubblici relativi al servizio di pulizie.

Altri componenti legati da solidi rapporti personali con gli esponenti storici del sodalizio mafioso sono sicuramente **POSTIGLIONE Luigi** (cfr., s.i.t. rese da Pascaretta Carmine e Calabrese Angelo, informativa dei C.C. di Pignola del 20.2.2003, nonchè ex multis, le conversazioni n. 265 del 15.9.2001, n. 823 in data 9.10.2001 e n. 30 del 17.10.2001), **POSTIGLIONE Saverio** (cfr. i servizi di o.c.p. e le numerosissime conversazioni riportate da pag. 412 a pag. 431 della richiesta del P.M.), **DAMIANO Massimo** (*cfr.oltre* alle vicende riguardanti la discoteca "X CLUB ed il riciclaggio di banconote false, riportate a pagg. 432 ss. e 820 ss. della richiesta del P.M., ex multis, le conversazioni n. 189 del 26.9.2001, n. 908 in data 10.10.2001 e n. 3361 del 4.1.2002).

Per quanto concerne gli altri indagati esercenti a vario titolo attività di impresa, si richiamano le considerazioni analiticamente espresse nella parte dedicata alla storia dell'investigazione, più volte riprese nei paragrafi relativi ai singoli episodi delittuosi, laddove si è già avuto modo di rilevare che costoro, consapevoli delle potenzialità offerte dall'organizzazione, in termini di protezione ed interessamento nell'acquisizione dei vantaggi legati agli appalti pubblici ed al commercio illegale di autovetture, abbigliamento con marchi contraffatti ed altre merci di provenienza delituosa, con il paravento legale della sottoscrizione delle polizze fidejussorie presso l'agenzia assicurativa di fatto gestita dal Martorano ovvero dell'acquisto dei materiali e l'utilizzazione dei servizi offerti dalle ditte rappresentate dal medesimo, sfruttavano la caratura criminale dell'associazione mafiosa, in primis del Martorano, e la sua capacità di entrare in rapporti con amministratori e pubblici funzionari (in proposito particolarmente rilevante si è rivelato l'apporto arrecato dall'ing. **GIORDANO Nicola**, il cui ruolo preminente nella definizione delle strategie del sodalizio mafioso, alla luce delle numerosissime conversazioni e degli incontri personali avuti con il Martorano, appare assolutamente incontrovertibile).

Tra i suddetti indagati, in considerazione degli stretti legami esistenti con il Martorano e con altri esponenti di spicco dell'organizzazione criminosa, per lo meno a giudicare dalla quantità e dalla natura dei contati intercorsi, assumono una posizione di rilievo sicuramente **GUARINO Carmine, CARBONE Elisabetta, FELITTI Romeo, GALASSO Massimiliano, GARRAMONE Antonino** e **GARRAMONE Carmine.**

Nel presente paragrafo, stante anche la mole ponderosa delle intercettazioni indicate a sostegno dell'ipotesi accusatoria, senza avere la pretesa di esaurire il complesso degli elementi invistigativi acquisiti, al fine di consentire una più agevole ricostruzione e valutazione delle posizioni individuali, verranno richiamate le